

# ITINERARI DI STORIA

In ricordo di Mario Pani

*a cura di*

*Marcella Chelotti, Marina Silvestrini, Elisabetta Todisco*



*In copertina:* Un particolare della biblioteca di Mario Pani donata dalla famiglia al Dipartimento di Studi Umanistici (foto P. Ricco).

L'autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o didattico. Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L'autore ha diritto di pubblicare in internet il PDF originale allo scadere di 24 mesi.

The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational purposes. Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right to publish the original PDF on the internet at the end of 24 months.

UMBERTO LAFFI

## ITALICI IN COLONIE LATINE E LATINI IN COLONIE ROMANE \*

Le fonti testimoniano che nel corso e in seguito alla guerra annibalica si verificarono ampi spostamenti di popolazione in molte aree abitate da Latini e da Italici. In questa ricerca concentreremo l'interesse su spostamenti di popolazione che si svolsero all'interno della penisola, in connessione con la politica di colonizzazione promossa dal governo romano. La città di Roma costituiva la meta principale di questi flussi migratori: il governo romano non esitò, da parte sua, a ricorrere, a più riprese, a provvedimenti di espulsione, che sono ampiamente descritti da Livio<sup>1</sup>. Su questi episodi di immigrazione di Latini (e Italici) a Roma, e le successive espulsioni a cui gli stessi andarono soggetti, si è focalizzata, comprensibilmente, l'attenzione degli studiosi. Io stesso ho ripreso dettagliatamente in esame questi episodi, nell'ambito di una trattazione generale del fenomeno delle espulsioni da Roma di immigrati di provenienza latina e italica in età repubblicana, in un contributo che è appena uscito<sup>2</sup>. Non ripeterò quindi quello che ho già scritto per un'altra sede, e mi limiterò qui a considerare casi specifici, meno noti, di immigrazioni di Italici in colonie latine e di Latini in colonie romane.

Prenderemo in esame le fonti collocandole nel loro contesto storico e cercheremo così di recuperare il significato di una serie complessa di movimenti migratori interni, che testimoniano l'elevato livello di mobilità insediativa, connessa con tentativi di passaggi di cittadinanza, che venne sviluppandosi nelle contrade dell'Italia nei decenni successivi allo scontro indotto dalla guerra annibalica.

Per meglio comprendere questi movimenti dobbiamo partire dalla considerazione delle precarie condizioni demografiche e finanziarie in cui già nel corso della fase

*\* Dedico questa ricerca alla cara memoria di Mario Pani, acuto interprete delle concettualizzazioni politiche e delle realtà istituzionali romane, studioso insigne per la raffinata capacità di interrogare le società antiche con la sensibilità acquisita attraverso un'appassionata riflessione sulle realizzazioni statuali e le prassi politiche moderne.*

<sup>1</sup> Liv. 28.11.10-11; 39.3.4-6; 41.8.6-12; 9.9-12; 42.10.1-3.

<sup>2</sup> Laffi 2017, 85-105.

finale della guerra in Italia erano venute a trovarsi molte comunità latine e italiche, impoverite dalle perdite subite a causa degli eventi bellici e delle malattie e per di più sfiancate da gravosissimi reclutamenti straordinari<sup>3</sup>. Nel 209 a.C. dodici colonie latine lamentarono di non potere più fornire l'aiuto militare, comprensivo del soldo alle truppe, che era loro richiesto (Liv. 27.9.1-10.10: *negaverunt consulibus esse unde milites pecuniamque darent*). Dopo 5 anni di *vacatio*, nel 204 a.C. a carico di queste colonie vennero adottati gravi provvedimenti punitivi, consistenti nell'imposizione per l'anno in corso di una leva doppia rispetto al massimo che era stato loro richiesto in un qualsiasi anno successivo all'ingresso di Annibale in Italia (in più ciascuna doveva fornire un contingente di 120 cavalieri, o in subordine, se una comunità non fosse stata in grado di adempiere a questa richiesta era autorizzata a fornire al posto di un cavaliere tre fanti); nell'imposizione di un tributo di un asse per mille, che doveva servire a pagare lo *stipendium* alle truppe; nell'imposizione dell'obbligo di adottare la formula del censimento romano e di trasmettere i dati a Roma<sup>4</sup>.

Terminata la guerra, il governo romano diede subito segno di volere intervenire per riequilibrare le situazioni demografiche compromesse e risollevare un'economia agraria in forte declino. Negli anni 201-199 a.C. ai veterani di Scipione che avevano combattuto in Africa e in Spagna furono assegnati, su deliberazione del senato, lotti di terra in Apulia e nel Sannio<sup>5</sup>. Negli stessi anni (200-198 a.C.) furono intraprese operazioni di recupero dei coloni di Piacenza e Cremona, che erano prigionieri o dispersi<sup>6</sup>. Nel 200 a.C. fu inviato un supplemento di coloni a Venusia, colonia latina, la cui consistenza demografica appariva indebolita<sup>7</sup>. Nel 199 a.C. venne dedotta una colonia romana formata da 300 coloni (Castrum, di incerta ubicazione)<sup>8</sup>.

In questo quadro, che abbiamo delineato nei tratti essenziali a mo' di premessa<sup>9</sup>, si inseriscono le due prossime testimonianze, che andiamo a esaminare in successione<sup>10</sup>.

<sup>3</sup> Per l'anno 212 a.C. Liv. 25.5.5-9 riferisce che, poiché i consoli trovavano difficoltà a operare l'ordinario reclutamento, il senato deliberò che fosse creata una coppia di *triumviri* con l'incarico di reclutare, gli uni *citra* gli altri *ultra quinquagesimum lapidem*, dei giovani idonei al servizio militare anche se di età inferiore ai 17 anni, e che i tribuni della plebe presentassero al popolo una *rogatio* che disponesse che gli anni di servizio di questi giovani fossero computati come se fossero stati arruolati dall'età di 17 anni in avanti; vd. Laffi 2012, 449. È presumibile che questi reclutamenti straordinari gravassero principalmente sulle comunità della regione laziale: vd. Tibiletti 1950, 188-189 (= Id. 2007, 132-133).

<sup>4</sup> Liv. 29.15.6-10; cfr. Cass. Dio 17, fr. 57.10; per un quadro d'insieme, vd. Laffi 1990, 285-287 (=Id. 2001, 17-20).

<sup>5</sup> Liv. 31.4.1-3; 31.49.5; 32.1.6.

<sup>6</sup> Liv. 31.21.18; 32.26.3.

<sup>7</sup> Liv. 31.49.6.

<sup>8</sup> Liv. 32.7.1-3, con il commento di Briscoe 1973, 177-178.

<sup>9</sup> Per un quadro d'insieme, vd. Laffi 2001, 519-530 (= Id. 2007, 37-47 (con rinvio alle fonti e alla letteratura).

<sup>10</sup> Si tratta di testimonianze che in letteratura vengono citate cursoriamente, senza approfondimenti. La più dettagliata trattazione resta quella di Tibiletti 1950, 192-196 (= Id. 2007, 136-140).

Liv. 32.2.6-7 (199 a.C.): *Narniensium legatis querentibus ad numerum sibi colonos non esse et immixtos quosdam non sui generis pro colonis se gerere, earum rerum causa tres viros creare L. Cornelius consul iussus. Creati P. et Sex. Aelii - Paetis fuit ambobus cognomen - et Cn. Cornelius Lentulus. Quod Narniensibus datum erat, ut colonorum numerus augetur, id Cosani petentes non impetraverunt.*

Narni, colonia latina fondata nel 299 a.C. (Liv. 10.10.5), aveva defezionato nel 209 (Liv. 27.9.7) e per questo era stata colpita dai provvedimenti punitivi adottati, come abbiamo visto sopra, nel 204 (Liv. 29.15.5). La città, che come tante altre città latine e italiche aveva subito un impoverimento demografico a causa della guerra, nel 199 a.C. inviò dei legati a Roma per lamentare che i coloni non raggiungevano il numero legale che era stato stabilito al momento della fondazione e che nel corpo civico si erano infiltrati degli individui che i Narniesi consideravano *non sui generis*. Di dove provenivano questi individui estranei? Evidentemente si trattava di Italici, con tutta probabilità Umbri delle aree circostanti, che si erano inurbati con lo scopo di acquistare lo *status* di coloni Latini e che si comportavano come tali (*pro colonis se gerere*). Non è chiaro di che cosa precisamente i Narniesi si lamentassero con riferimento a questi immigrati: pretendevano che fossero espulsi in quanto intrusi, o, data la difficoltà per carenza di uomini atti alle armi di assicurare la regolarità delle forniture a Roma dei contingenti militari fissati nella *formula togatorum*, speravano sotto sotto che Roma consentisse loro di iscriverli nel numero dei coloni e di considerarli anch'essi mobilitabili? Come che sia, il console L. Cornelio fu incaricato, evidentemente dal senato, di creare un triumvirato per esaminare le richieste dei Narniesi. Il senato, che poteva agevolmente consultare le tavole di censo che erano state depositate a Roma, trasmesse dalla colonia ribelle, riconobbe la fondatezza delle richieste dei Narniesi e acconsentì a integrare il numero dei coloni. Non sappiamo quale sia stata la decisione presa a proposito degli Italici immigrati. Non è da escludere che nel supplemento coloniaro figurassero anche questi forestieri *immixti*, che già si spacciavano per coloni: vedremo tra poco che il governo romano non era alieno dall'autorizzare l'ammissione di Italici in colonie latine. Anche Cosa, colonia latina fondata nel 273 a.C., aveva avanzato la richiesta di un supplemento coloniaro, ma per il momento non fu accontentata. I motivi che determinarono questa decisione non sono noti: è possibile che i legati di Cosa avessero esposto le loro ragioni con argomentazioni poco convincenti. Ma si può prendere in considerazione anche un'altra spiegazione<sup>11</sup>. Cosa era rimasta fedele nel 209 (Liv. 27.10.8): Roma poteva pensare che non avesse bisogno di nuovi coloni, e, in tutti i casi, la fondatezza o meno delle sue richieste non poteva essere accertata, come per Narni, attraverso un controllo diretto negli archivi romani delle tavole del censimento della colonia, dato che questa, rimasta immune dai provvedimenti del 204, non aveva l'obbligo di adottare la formula del censimento romano e di trasmetterne i dati nell'Urbe.

<sup>11</sup> Tibiletti 1950, 193 (= Id. 2007, 137).

Qualche anno dopo, precisamente nel 197 a.C., Cosa rinnovò la sua richiesta, e questa volta finalmente ricevette una risposta positiva.

Liv. 33.24.8-9: *Cosanis eo tem<pore> postulantibus ut sibi colonorum numerus augetur mille adscribi iussi, dum ne quis in eo numero esset qui post P. Cornelium et Ti. Sempronium consules hostis fuisset.*

Fu deliberata<sup>12</sup> l'*adscriptio* di 1000 coloni, circa un terzo della consistenza numerica del nucleo originario della colonia (che quindi doveva aver subito notevoli perdite)<sup>13</sup>. Qual era la provenienza di questi nuovi coloni? La clausola *dum ne quis in eo numero esset qui post P. Cornelium et Ti. Sempronium consules hostis fuisset* lascia intendere che si prevedeva che il reclutamento avvenisse tra gli alleati italici, restandovi però escluse le persone che avevano preso le parti dei nemici di Roma a partire dal 218 a.C., data d'inizio della guerra annibalica. Ci si può chiedere se questi 1000 Italici venissero tutti dal di fuori o se alcuni fra questi fossero già stanziati nella colonia, come gli *immixti* che abbiamo trovato a Narni: non escluderei questa seconda eventualità. Quello che più interessa mettere in rilievo è che il governo romano riconobbe agli Italici il privilegio di potere essere ascritti come coloni in una colonia latina. Non si saprebbe dire, è vero, se si trattasse di un privilegio valido in assoluto: il suo riconoscimento in un caso singolo costituiva comunque un precedente che all'occorrenza poteva sempre essere richiamato e applicato.

Sulla base delle testimonianze esaminate finora, abbiamo acquisito una prima serie di dati: negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra annibalica un certo numero di Italici si spostò da non meglio precisate contrade alleate (fra cui sicuramente dovremmo annoverare l'Umbria e l'Etruria), per inurbarsi in questa o quella colonia latina. Non sempre questi immigrati rimanevano degli estranei, costretti ad arrogarsi la qualifica di coloni (*pro colonis se gerere*); arruolandosi laddove se ne presentava l'occasione, essi potevano conseguire fin da subito una piena integrazione giuridica con i coloni latini; ma anche quando l'eventualità di un reclutamento non si presentava, è da credere che prima o poi riuscissero a conseguire una collocazione giuridicamente riconosciuta e tutelata, e sancita da un'iscrizione nel censo locale, magari tra le classi più basse.

Questo flusso migratorio continuò in seguito, per vari lustri, anche da altre regioni, coinvolgendo migliaia di persone.

<sup>12</sup> L'uso del participio *iussus/iussi* è compatibile tanto con un *senatusconsultum* quanto con una legge: il confronto con altre testimonianze fa ritenere come più probabile che l'aumento del numero dei coloni fosse deciso in virtù di un semplice senatoconsulto; vd. Laffi 2012, 432.

<sup>13</sup> Tibiletti 1950, 193-195 (= Id. 2007 137-139).

Liv. 41.8.8 (177 a.C.): *Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur neque eo minus +aut hos aut illos+in dilectu militum dare*<sup>14</sup>.

Stando alla denuncia dei Sanniti e dei Peligni, presenti con legazioni a Roma nel 177 a.C., 4000 famiglie (e quindi migliaia e migliaia di individui, indicativamente fra i 12 e i 16000) si erano trasferite dai loro cantoni appenninici nella colonia Latina di Fregellae, ma non per questo era stata ridotta la consistenza dei contingenti militari che essi dovevano fornire a Roma secondo la *formula togatorum*<sup>15</sup>. Si trattava di una migrazione di massa, che incrementava, sin quasi a triplicarla, la popolazione residente nella colonia (con tutta probabilità, Fregellae era stata fondata con 2500 famiglie)<sup>16</sup>. Mi sembra che Filippo Coarelli<sup>17</sup> abbia bene individuato alcune delle ragioni che facevano di Fregellae «un'ovvia attrazione per le popolazioni sabelliche»: la collocazione all'incrocio di importanti assi viari, in particolare sui percorsi della transumanza, la disponibilità di pascoli invernali, la presenza di un importante mercato regionale, destinato anche al commercio del bestiame. Molti tuttavia avranno desiderato cambiare modi di vita e attività, sedotti dal miraggio della città in sé, con i suoi vantaggi e le sue comodità e le opportunità di nuovi impieghi di manodopera che offriva. Certamente, una città come Roma avrebbe offerto di più, ma anche una città meno lontana (ma importante, come era allora Fregellae) poteva alimentare delle speranze in chi magari aveva perso tutto o quasi tutto.

Non risulta che i Sanniti e i Peligni abbiano richiesto a Roma il rimpatrio dei loro connazionali emigrati a Fregellae<sup>18</sup> (avrebbero dovuto chiederlo semmai alle autorità fregellane). Né risulta che i Fregellani ricevessero da Roma l'ordine di rimpatriare questi immigrati<sup>19</sup>, men che meno che abbiano poi proceduto al rimpatrio<sup>20</sup>. Non

<sup>14</sup>Nei paragrafi precedenti Livio aveva parlato di un flusso migratorio diretto a Roma. La particella copulativa *quoque*, posposta a *Fregellas*, indica che questo flusso si dirigeva non soltanto verso Roma, ma anche verso altre città, appunto Fregellae nel caso specifico. Il passo è considerato corrotto da Briscoe 2012, 64, ma il significato, comunque, è chiaro.

<sup>15</sup> Si ritiene che il contingente richiesto a ogni singolo stato fosse rapportato al numero degli *iuniores*; vd. Brunt 1971, 545-548; Ilari 1974, 57-85; Baronowski 1984, 248-252.

<sup>16</sup> Tibiletti 1950, 204, nt. 3 (=Id. 2007, 148, nt. 3).

<sup>17</sup> Coarelli 1998, 34-41.

<sup>18</sup> Sembra ipotizzarlo invece Keaveney 2005, 53.

<sup>19</sup> Diversamente Keaveney 2005, 53; ma vd. anche Broadhead 2003, 147.

<sup>20</sup> Vd. Laffi 1995, 65 (= Id. 2001, 70), con i rinvii. Quale ruolo abbia svolto in tutte queste vicende l'oratore L. Papirius Fregellanus non è chiaro. Che egli abbia tenuto l'orazione *pro Fregellanis colonisque Latinis*, di cui si fa menzione in Cic. *Brutus* 170, proprio in questa circostanza, e non nel 126 o 125 a.C., come si riteneva, è stato convincentemente dimostrato da Malcovati 1930, 93-95, nr. 9 (che accoglie l'emendamento *coloniisque* al posto della lezione tradita *colonisque*): secondo la studiosa, l'oratore avrebbe svolto la funzione di portavoce ufficiale delle *querellae* delle colonie latine, e quindi degli stessi Fregellani, che chiedevano il rimpatrio degli emigrati a Roma. Nella sua orazione non si sarebbe quindi fatto riferimento alla questione dei Sanniti e dei Peligni emigrati a Fregellae. Badian 1955, 22-23 accoglie la cronologia proposta dalla Malcovati, ma inquadra diversamente l'episodio, conservando il testo tradito: L. Papirius Fregellanus avrebbe difeso i diritti dei Sanniti e dei Peligni emigrati a Fregellae

risulta nemmeno, all'inverso, che questi immigrati siano stati ascritti come coloni, così come era avvenuto a Cosa. Possiamo ritenere con buon fondamento che essi siano rimasti nella colonia, almeno in una prima fase, con la condizione di *incolae*. È questa la condizione che in effetti troviamo attestata in un'epigrafe del II sec. a.C. per altri Sanniti, presenti nella colonia latina di Aesernia: *Samnites / incolae / V(eneri) d(onum) d(ant) / mag(istri) / C. Pomponius V. f. / C. Percennius L. f. / L. Satrius L. f. / C. Marius No. f.*<sup>21</sup>. Questo gruppo di immigrati<sup>22</sup> si era organizzato su base etnica in una specie di *collegium*, che appare presieduto da quattro *magistri*. Anche a Fregellae i nuovi arrivati Sanniti e Peligni si saranno organizzati, come *incolae*, in forme analoghe. I Fregellani non avevano alcun interesse a respingere questi immigrati, tanto più che ormai tra le popolazioni da cui l'immigrazione proveniva, soprattutto tra i Peligni, si era realizzato un notevole livello di latinizzazione spontanea. Con il tempo molti di questi immigrati riuscirono a integrarsi nel corpo civico cittadino in condizioni di parità e alcuni raggiunsero anche posizioni eminenti all'interno dell'aristocrazia locale, come dimostra l'indagine onomastica e prosopografica<sup>23</sup>.

È chiaro che tutti questi immigrati aspiravano ad acquisire lo *status* di Latini per vivere alla pari con i coloni che formavano il nucleo originario. Non abbiamo invece elementi sufficienti per pensare che il loro trasferimento in una colonia latina fosse finalizzato sin dall'inizio al raggiungimento di un altro superiore obiettivo<sup>24</sup>: cioè il passaggio successivo dalla *Latinitas* alla *civitas Romana*, in forza del privilegio particolare riconosciuto ai Latini, in quanto tali, di potere acquisire la cittadinanza romana *per migrationem et censum*, vale a dire trasferendo il domicilio a Roma e facendosi ivi censire tra i *cives Romani*.

Questi innesti di forze nuove nelle indebolite colonie latine non riuscirono, nella maggior parte dei casi, a farle uscire dalla crisi in cui si dibattevano. Contemporaneamente a questo flusso migratorio dai distretti italici in direzione delle colonie latine, assistiamo a un ben più consistente e diffuso flusso migratorio dai distretti latini in direzione di Roma, che coinvolgeva sia i *Latini prisci* sia i coloni latini, titolari del cosiddetto *ius migrandi*. Di questo flusso migratorio diretto nell'Urbe abbiamo trat-

e dei coloni latini emigrati a Roma, opponendosi alle richieste ufficiali di rimpatrio delle delegazioni latine e sostenendo gli interessi di Fregellae, che aveva tutto da guadagnare trattenendo *in loco* le famiglie sannite e peligne. Sia la Malcovati (che in prosieguo di tempo ha accettato la lezione tradita *colonisque*, considerandola compatibile con la sua tesi) sia il Badian sono ritornati sull'argomento, ciascuno ribadendo con nuove considerazioni le proprie posizioni; i riferimenti bibliografici in Laffi 1995, 49, nt. 15 (= Id. 2001, 52, nt. 15); vd. anche Coarelli 1998, 35. Mentre la datazione al 177 a.C. dell'orazione di L. Papirius Fregellanus può essere data come acquisita, occorre riconoscere che il contenuto dell'orazione resta del tutto incerto.

<sup>21</sup> La Regina 1970-1971, 452-453; *CIL* I<sup>2</sup> 3201; testo e commento anche in Buonocore 2003, nr. 8, con bibliografia: si aggiunga Gagliardi 2006, 156-158.

<sup>22</sup> Sono anche io incline a ritenere che che si tratti di immigrati recenti: così Galsterer 1976, 54; Coarelli 1998, 37; incerto si dichiara Bradley 2006, 174.

<sup>23</sup> Coarelli 1998, 38-39.

<sup>24</sup> Diversamente Galsterer 1976, 160; ma vd. Briscoe 2012, 63.

tato, come abbiamo detto, in altra sede. Va da sé, poi, che non dobbiamo trascurare di tener presente anche la rilevanza di quel massiccio movimento migratorio spontaneo proveniente soprattutto dalle aree osche, che coinvolse migliaia di individui attratti dalle ricchezze della Gallia Cisalpina e delle province iberiche. Tutti questi fattori vanno qui richiamati, perché senza tenerne conto non si avrebbe che un quadro parziale dell'estensione e dell'importanza del fenomeno migratorio che interessò ampie aree dell'Italia peninsulare in questo primo quarto del secondo secolo a.C.

Detto questo e chiarite le proporzioni del fenomeno, possiamo concentrare l'attenzione su un problema complementare: la migrazione di Latini (evidentemente *Latini prisca* e assimilati)<sup>25</sup> verso colonie di cittadini romani.

Liv. 34.42.5-6 (195/194 a.C.): *Novum ius eo anno a Ferentinatibus temptatum, ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent cives Romani essent: Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni qui nomina dederant, et, cum ob id se pro civibus Romanis ferrent, senatus iudicavit non esse eos cives Romanos.*

I Ferentinati, una comunità del *nomen Hernicum*, erano giuridicamente assimilati, nei rapporti con Roma, ai *socii nominis Latini*; di qui l'uso in Livio di *Latini*<sup>26</sup>. Dalla testimonianza citata mi sembra che risultino in maniera chiara i seguenti punti, che enumeriamo ricostruendo l'ordine di successione degli accadimenti: 1) Un certo numero di Ferentinati avevano proposto i loro nomi per essere iscritti nelle liste dei partecipanti alla fondazione delle colonie romane di Puteoli Salernum e Buxentum; 2) iscritti nelle liste coloniali, cominciarono a comportarsi come se fossero cittadini romani; 3) cercarono di far riconoscere un *novum ius*, vale a dire che i Latini che avessero proposto i loro nomi per una colonia romana *cives Romani essent*; 4) il Senato, investito della questione, sentenziò che non erano cittadini romani. La deduzione delle colonie romane di Puteoli Salernum e Buxentum era stata deliberata nel 197 a.C. (Liv. 32.29.3-4): la decisione del senato a cui fa riferimento Livio intervenne nel 195; le colonie saranno poi dedotte nel 194 (Liv. 34.45.1-5; cfr. Vell. 1.15.3).

La testimonianza in esame ha dato luogo a differenti interpretazioni<sup>27</sup>. Ci si interroga soprattutto sul contenuto del *novum ius* tentato dai Ferentinati. Nel sintagma *novum ius* l'aggettivo *novum* presenta una connotazione semantica negativa; una connotazione che ricorre, ad es., anche nell'espressione analoga che troviamo usata più volte nello stesso Livio: *novum exemplum*. Qual era la nuova regola che i Ferentinati tentavano di imporre? Secondo l'opinione di Smith, largamente seguita in letteratura, i Ferentinati che avevano dato i loro nomi per l'iscrizione nelle colonie romane di

<sup>25</sup> I coloni latini erano in massima parte ex-cittadini romani: quale attrazione poteva esercitare su di loro un nuovo arruolamento, diretto verso una colonia romana?

<sup>26</sup> Humbert 1978, 213, nt. 23.

<sup>27</sup> All'esame del brano liviano sono dedicati due studi specifici: Smith 1954, 18-20; Piper 1987, 38-50 (critica all'interpretazione dello Smith). Una dettagliata rassegna di opinioni espresse in letteratura in Deniaux 1983, spec. 268-270.

Puteoli Salernum e Buxentum pretendevano di essere considerati cittadini romani da quel momento e in forza della semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti, mentre avrebbero dovuto attendere, per acquisire questo diritto, l'effettiva deduzione nelle rispettive colonie e la loro registrazione nelle liste del censo romano. Essi cercavano, in altre parole, di anticipare una cittadinanza romana che avevano comunque titolo ad acquisire partecipando alla deduzione di una colonia romana. Il senato avrebbe disconosciuto la loro pretesa di essere considerati *cives* fin da quando avevano dato i loro nomi per l'inserzione nelle liste coloniali. Questa interpretazione è contestata da Piper, il quale ritiene che il *novum ius* tentato dai Ferentinati consistesse nella pretesa di essere ammessi a partecipare alla deduzione di una colonia romana come coloni fondatori e di acquisire per questa via non soltanto la cittadinanza romana ma anche i privilegi che nella distribuzione delle terre erano riservati ai coloni fondatori. Essi però non avevano questo diritto, e se i loro nomi furono inizialmente inseriti nelle liste dei coloni ciò dovette verificarsi, con la connivenza dei triumviri, per la mancanza di cittadini romani volontari. Il senato disconobbe la loro pretesa e li cancellò dalle liste coloniali. Questa decisione del senato non precludeva comunque a questi Ferentinati la possibilità di trasferirsi nelle rispettive colonie in un secondo tempo come Latini in quanto tali, praticanti la *migratio*.

Non mi sembra che dal testo di Livio si possa evincere l'interpretazione che propone il Piper: Livio non accenna ad alcuna distinzione fra coloni fondatori, privilegiati, e coloni successivi; men che meno si può ritenere che la principale preoccupazione del governo romano fosse quella di impedire che questi Ferentinati partecipassero, come coloni fondatori, alla distribuzione delle terre e pretendessero un'assistenza materiale e finanziaria. L'interpretazione dello Smith suona più convincente, ma per poterla accogliere occorre superare un'obiezione di fondo. Lo Smith dà per scontato che i Latini godessero comunque del diritto di acquisire la cittadinanza romana partecipando alla fondazione di una colonia romana: esisteva davvero questo diritto? La questione è abbastanza controversa<sup>28</sup>, e occorre riconoscere che non abbiamo testimonianze significative che possano essere ricavate *aliunde*. Ma proprio il testo di Livio, secondo la mia opinione, può fornire un'indicazione in senso positivo. Tentando di far riconoscere ai Romani un *novum ius*, i Ferentinati non potevano certo avere l'arroganza di dettar legge ai Romani sui principi e i requisiti in base ai quali procedere a concessioni di cittadinanza; essi non pretendevano di creare per se stessi un diritto nuovo che contemplasse l'acquisto della *civitas*, ma semplicemente di anticipare l'applicazione di un diritto già riconosciuto. Ci si può semmai chiedere se questo diritto valesse per tutti i Latini e per tutte le colonie romane o se, come forse è più probabile, fosse stato sancito in una clausola del plebiscito del 197 a.C. che

<sup>28</sup> Luraschi 1979, 73-75, nt. 140, esclude che ai Latini fosse concesso iscriversi nelle liste delle colonie romane. La pretesa dei Ferentinati sarebbe stata quindi del tutto illegale. Humbert 1978, 108-109, nt. 71 nega che i Latini potesse emigrare in una colonia romana in fondazione, mentre afferma che si ignora se potessero farlo in colonie già dedotte.

disponeva la fondazione di quelle specifiche colonie (*plebiscitum Atinium*) e riguardasse soltanto quei Latini che intendessero partecipare alla loro fondazione<sup>29</sup>. Anche se la formulazione della richiesta era espressa in termini generali: *ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent cives Romani essent*, i Ferentinati dovevano in realtà pensare al caso specifico. Ma proprio questa formulazione generale lascia intravedere che forse non era soltanto per quelle colonie che dei Latini avevano dato i loro nomi e che si poteva prevedere che altri Latini avrebbero potuto *dare nomina in coloniam Romanam* anche in seguito in altre circostanze.

Il senato decretò che i coloni *qui nomina dederant* e che per questo (*ob id*) si comportavano *pro civibus Romanis*, non potevano essere considerati *cives Romani*. Ed è comprensibile: se la decisione fosse stata diversa, si poteva temere, a torto o a ragione, che molti di quelli che avevano dato i nomi si sentissero appagati per la conseguita cittadinanza romana e cercassero poi di evitare di partire per la colonia.

Di quel che sia successo in seguito sappiamo ben poco. L'unica notizia sicura che ci è tramandata è che pochi anni dopo la loro fondazione, precisamente nel 186 a.C., due di queste colonie marittime, l'una sul mare Adriatico, Sipontum, l'altra sul mare Tirreno, Buxentum, furono trovate, quasi per caso, abbandonate, per cui il senato sentì la necessità di decretare, mediante senatoconsulto, l'invio in esse di nuovi coloni (Liv. 39.23.3-4)<sup>30</sup>. Il fallimento di queste due colonie non autorizza però a trarre conclusioni soltanto negative sull'intero progetto coloniaro del 197 a.C. e sulle potenzialità di attrazione delle località scelte per l'invio dei coloni da parte del governo romano. Certo, il fine di questo tipo di colonie era prevalentemente militare: come presidi marittimi e anche terrestri<sup>31</sup>, è probabile che esse esercitassero uno scarso interesse. Ma non vanno sottaciuti gli aspetti economici<sup>32</sup>. In particolare, fra le località prese in considerazione dai Ferentinati per *dare nomina*, Puteoli costituiva una città portuale che prometteva un vivace e rigoglioso sviluppo economico, e non per caso sarebbe divenuta una città caratterizzata come una seconda Delo; un'impressione favorevole poteva dare anche la città portuale di Salerno; non si vede quali particolari aspettative potesse suscitare Buxentum, ma in tutti i casi una certa cautela si impone per evitare, valutando *ex post*, di considerare scontato ciò che in partenza forse non lo era<sup>33</sup>. Per molti di questi Ferentinati una migrazione verso queste località rappresentava una sorta di scommessa, che poteva venire meglio affrontata – come in effetti tentarono di fare – se fosse stata loro riconosciuta con anticipo la condizione

<sup>29</sup> Liv. 32.29.3. La previsione di un'estensione della cittadinanza romana a coloni non romani potrebbe spiegare perché la fondazione di quelle colonie abbia richiesto un voto del popolo, mentre normalmente sarebbe bastato un senatoconsulto; vd. Laffi 2012, 456; Laffi 2016, 444.

<sup>30</sup> Tibiletti 1950, 140-142.

<sup>31</sup> Vd. Cristofori 2011, 111-137.

<sup>32</sup> Accolgo su questo punto una serie di considerazioni di Michael Crawford (comunicazione epistolare), che ringrazio.

<sup>33</sup> Sull'ager *Buxentinus* quale emerge dalla ricerca archeologica, vd. Gualtieri 2015, 78-91, spec. 82-87.

di *cives Romani*. Una scorciatoia che il senato non approvò. Ma i Ferentinati, come forse altri Latini, avevano dato i loro nomi per l'iscrizione in quelle colonie e non abbiamo alcun motivo per pensare che non siano partiti. Non ovunque né per tutti, alla fine, andò bene.

Per concludere. Nel primo quarto del secondo secolo a.C., internamente all'Italia peninsulare sono testimoniate, accanto a più massicce migrazioni di Latini verso Roma, migrazioni di Italici verso colonie latine ed anche sporadiche migrazioni di Latini verso colonie romane. Oltre a vari rimescolamenti etnici, questi spostamenti di popolazione producevano degli squilibri demografici: in diverse regioni si accentuò l'impovertimento demografico che aveva cominciato a manifestarsi già nel corso della fase finale della guerra annibalica. Per quanto possibile, il governo romano si sforzava di controllare questi movimenti migratori, in alcuni casi tollerandoli e regolamentandoli (emigrazione di Italici verso colonie latine; emigrazione di Latini verso colonie romane), in altri reprimendoli (espulsioni di Latini da Roma). I casi che il governo romano non poteva esimersi dal prendere in considerazione erano quelli che si intrecciavano con questioni di cittadinanza, e di questi ci è restata più facilmente testimonianza. Ma molti altri spostamenti interni si saranno compiuti senza che Roma avesse gli strumenti per intervenire, e spesso non ne doveva essere nemmeno a conoscenza.

#### ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Badian E. 1955, *L. Papirius Fregellanus*, in «Class. Rev.» 69, 22-23.
- Baronowski D.W. 1984, *The formula togatorum*, in «Historia» 23, 248-252.
- Bradley G. 2006, *Colonization and identity in Republican Italy*, in Bradley G. - Wilson J.P. (edd.), *Greek and Roman Colonization. Origins, ideologies and interactions*, Swansea, 161-187.
- Briscoe J. 1973, *A Commentary on Livy, Books 31-33*, Oxford.
- Briscoe J. 2012, *A Commentary on Livy, Books 41-45*, Oxford.
- Broadhead W. 2003, *The local élites of Italy and the crisis of migration in the II<sup>nd</sup> Century B.C.*, in Cèbeillac-Gervasoni M. - Lamoine L., *Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain*, Rome - Clermond-Ferrand, 131-148.
- Brunt P.A. 1971, *Italian Manpower, 225 B.C - A.D. 14*, Oxford.
- Buonocore M. 2003, *Molise. Repertorio delle iscrizioni latine. Le iscrizioni di Aesernia*, V.2, Campobasso.
- Coarelli F. 1998, in Coarelli F. - Monti P.G., *Fregellae I. Le fonti, la storia, il territorio*, Roma, 29-69.
- Cristofori A. 2011, *I motivi della colonizzazione romana in Magna Grecia agli inizi del II sec. a.C.*, in M. Intriari - S. Ribichini (a c. di), *Fenici e Italici, Cartagine e la Magna Grecia. Popoli a contatto, culture a confronto. Atti del convegno internazionale, Cosenza, 23-28 maggio 2008*, II, Pisa-Roma (= «Rivista di Studi Fenici» 37 [2009]), 111-137.
- Deniaux E. 1983, *Le passage des citoyenetés locales à la citoyenneté romaine et la constitution de clientèles*, in *Les «bourgeoisies» municipales italiennes aux II<sup>e</sup> et I<sup>er</sup> siècles av. J.-C.* Centre Jean Bérard. Institut Français de Naples 7-10 décembre 1981, Paris - Naples, 267-277.
- Gagliardi L. 2006, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I: *La classificazione degli incolae*, Milano.
- Galsterer H. 1976, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen*

- Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenos- senkrieg 91 v. Chr.*, München.
- Gualtieri M. 2015, *The Archaeology of 'Integration' in Western Lucania: A Review of Recent Work*, in S.T. Roselaar (ed.), *Process of Cultural Change and Integration in the Roman World*, Leiden-Boston 2015, pp. 78-91, spec. 82-87
- Humbert M. 1978, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Rome.
- Keaveney A. 2005, *Rome and the Unification of Italy*<sup>2</sup>, Bristol.
- Ilari V. 1974, *Gli Italici nelle strutture militari romane*, Milano.
- Laffi U. 1990, *Il sistema di alleanze italico*, in Momigliano A. - Schiavone A. (a cura di), *Storia di Roma*, II.1, Torino, 285-304 (= Id. 2001, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 17-44).
- Laffi U. 1995, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II sec. a.C.*, in Calbi A. - Susini G. (a cura di), *Pro populo Ariminense. Atti del Convegno internazionale Rimini antica. Una respublica fra terra e mare (Rimini, ottobre 1993)*, Faenza, 43-77 (= Id. 2001, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 45-84).
- Laffi U. 2001, *Linee di sviluppo della colonizzazione romana dalla fine della guerra anni- balica all'età graccana, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli, 519-530 (= Id. 2007, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma, 37-47).
- Laffi U. 2012, *Leggi agrarie e coloniarie*, in Ferrary J.-L., *Leges publicae. La legge nell'esper- ienza giuridica romana*, Pavia, 429-451.
- Laffi U. 2016, *Le concezioni giuspubblicistiche romane sulle competenze del senato e dei comizi e le dinamiche dei processi decisionali nel campo della politica estera (III-I sec. a.C.)*, in «Athenaeum» 104, 418-445.
- Laffi U. 2017, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicane*, in «Athenaeum», 105, 85-105.
- La Regina A. 1970-1971, *Contributo dell'archeologia alla storia sociale. Territori sabellici e sannitici*, in «DArch.» 4-5, 443-459.
- Luraschi G. 1979, *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova.
- Malcovati E. 1930, *ORF*, I, Torino.
- Piper D.J. 1987, *Latins and the Roman Citizenship in Roman Colonies: Livy 34.42.5-6 re- vi- sited*, in «Historia» 36, 38-50.
- Smith R.E. 1954, *Latins and Roman Citizenship in Roman colonies: Livy 34,42,5-6*, in «JRS» 44, 18-20.
- Tibiletti G. 1950, *Ricerche di storia agraria romana*, in «Athenaeum» n.s. 28, 183-266 [= Id. 2007, *Studi di storia agraria romana* (a c. di Baroni A.), Trento, 127-210].

## INDICE

Indirizzi di saluto e apertura dei lavori

*Gilda L'Arab*

L'impegno di Mario Pani per l'Università

*Luigi Labruna*

*Moderatio rei publicae*. Bilanciamento dei poteri e rotture degli equilibri costituzionali nell'esperienza romano-repubblicana (e non solo)

*Paolo Desideri*

Mario Pani e la repubblica romana

*Luciano Canfora*

*Partes Caesaris*. Con un inedito di Mario Pani "Lo scontro ideologico sulle *partes Pompeianae* e il *corpus* cesariano"

*Umberto Laffi*

Italici in colonie latine e Latini in colonie romane

*Luigi Capogrossi Colognesi*

La scienza giuridica e le categorie fondanti della repubblica imperiale

*Elio Lo Cascio*

*Augusto e il Principato*. Le riflessioni dell'ultimo Pani sulla formazione dello "Stato" nel mondo romano

*Barbara Scardigli*

Mario Pani, *Roma e i re d'Oriente da Augusto a Tiberio*, Bari 1972

*Leandro Polverini*

L'ultimo Pani

*Gino Bandelli*

*Conversazioni sulla storia antica*. Aspetti delle ricerche italiane della generazione di Mario Pani

*Vincenzo Caputi Jambrenghi*

La formazione dello Stato nel principato augusteo secondo Mario Pani

*Sergio Roda*

*Where have all the flowers gone?* Dal secondo dopoguerra a oggi: il giorno in cui l'Occidente perirà

*Giuseppe Zecchini*

La genesi di 'Politica Antica'

*Francesco Grelle*

Mario Pani e la storia locale: una nota